## SENATO DELLA REPUBBLICA

### II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

#### RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 1952

(73a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

#### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)	
« Conferimento di posti di notaio » (N. 2505):	
Presidente	769
Elia, relatore	769
Magliano	770
Zoli, Ministro di grazia e giustizia	770
CEMMI	770
«Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti po- steriomente alla entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (N. 2562):	
Presidente	77]
Varriale, relatore	77]
Magliano	77]
COLLA	772
Zoli, Ministro di grazia e giustizia	772
Gramegna	772
Zugaro	772

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Picchiotti, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino e Varriale.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento sono presenti i senatori: Cemmi, Zugaro (in sostituzione del senatore Turco), Traina (in sostituzione del senatore De Pietro).

Interviene altresì il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

# Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conferimento di posti di notaio » (N. 2505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di posti di notaio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Elia.

ELIA, relatore. Onorevoli colleghi, le ragioni della utilità e dell'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge sono evidenti.

Dopo l'assegnazione dei 400 posti ai vincitori del concorso, di cui al decreto ministeriale del 12 febbraio 1952, rimarranno ancora disponibili circa 1300 sedi notarili. Da questo si comprende quanto sia grande il numero delle sedi notarili che ancora restano vacanti e tali resteranno anche dopo l'approvazione di questo di-

73a RIUNIONE (9 ottobre 1952)

segno di legge e dopo l'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso.

Perciò, per l'utilità che il servizio notarile ha per le popolazioni interessate, e tenuto conto delle ragioni suesposte, io propongo che il disegno di legge sia approvato.

Proporrei soltanto un emendamento all'articolo 1, in questo senso: modificare la dizione: « possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di 100, compresi nella graduatoria di detto concorso », con la seguente: « possono essere nominati notai altri candidati compresi nella graduatoria di detto concorso ». Come dice la relazione, la realtà è che i candidati riusciti idonei sono stati 606: con l'assegnazione dei 500 posti, 106 candidati resterebbero esclusi, pur essendo riusciti idonei.

Ora, con la dizione propostaci nel testo governativo, si darebbe la possibilità di nomina di 100 dei 106 candidati idonei, ma esclusi dall'assegnazione dei posti. Evidentemente non c'è nessuna ragione per cui quei 6, che pur sono riusciti idonei, non debbano essere soddisfatti come gli altri, tanto più che può essere che qualcuno di coloro che sono riusciti, abbia rinunziato. Quindi in linea pratica quello a cui io tenderei con il mio emendamento si otterebbe egualmente, ma, accettando l'emendamento da me proposto, se ne avrebbe la certezza giuridica.

Detto questo, non ho che da raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

MAGLIANO. Dichiaro di aderire in pieno alle proposte dell'onorevole relatore.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Rilevo che con l'accettazione dell'emendamento proposto dall'onorevole relatore, l'esame di concorso si convertirebbe in un esame di idoneità: e perciò, per ragioni di principio, non posso aderire all'emendamento così come formulato. Al fine di mantenere all'esame, sia pure soltanto formalmente, il carattere di concorso, propongo che l'emendamento sia formulato così: « Possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di centocinque, compresi nella graduatoria di detto concorso ».

CEMMI. Io rilevo che, approvando l'articolo 1 con l'emendamento testè proposto dal Ministro, non stabiliamo alcun precedente, di cui ci si debba preoccupare, poichè ci sono stati altri casi in cui sono stati aggiunti altri posti a concorso. Comunque, io posso assicurare che nè il Consiglio nazionale, nè la classe notarile hanno fatto eccezioni a questo disegno di legge, anzi anche la stampa di classe si è dimostrata favorevolissima ad esso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato proposto dall'onorevole Ministro:

#### Art. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 25 agosto 1949, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di centocinque, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto articolo 6.

Sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

1 posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

73a RIUNIONE (9 ottobre 1952)

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione dei contributi statali alle
spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti
posteriormente all'entrata in vigore della legge
24 aprile 1941, n. 392 » (N. 2562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, relatore. Onorevoli senatori, con la legge 24 aprile 1941, n. 392, venivano trasferite dallo Stato, ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, le relative spese per i locali ed i mobili, assegnandosi, però, un contributo erariale annuo nella misura rispettivamente stabilita nell'allegata tabella. Successivamente venivano istituiti nuovi uffici giudiziari elevandosi a Corti di appello autonome le sezioni di Caltanissetta, Lecce, Perugia, Potenza e Trento, istituendosi una sezione di Corte d'appello a Reggio Calabria e 16 nuovi Tribunali, trasformandosi in preture autonome 19 sezioni, ed istituendosi, infine, una pretura a Carbonia ed una sezione a Soverato (Marche). L'istituzione di tali uffici, con l'aumentato lavoro giudiziario e delle spese di cancelleria e dei servizi, rendeva indispensabile estendere e adeguare il predetto contributo erariale, aumentato di 60 volte dalla recente legge sulla finanza locale 2 luglio 1952, n. 703.

A tali finalità sono intesi gli articoli 1 e 6 del disegno di legge in esame, d'iniziativa dell'onorevole Guardasigilli di concerto col Ministro del tesoro, disegno pel quale nulla ha opposto la 5ª Commissione permanente senatoriale (Finanze e tesoro) indicandosi, con i successivi articoli 7 ed 8, i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese, a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione, pertanto, esprime, unanime la sua approvazione a tale proposta di legge che si potrebbe completare con un emendamento aggiuntivo (articolo 6-bis) proposto dall'onorevole senatore Magliano ed accettato dal Governo, a un dipresso del seguente tenore:

« L'ultimo capoverse dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 aprile 1938, n. 579, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 69, riflettente gli oneri per i locali, arredamento, manutenzione ed in genere per il funzionamento dei Tribunali di Larino e Lucera, è abrogato ».

Tali Tribunali, infatti, già soppressi per motivi politici dal regime fascista, furono successivamente ripristinati, come si è esposto, imponendosi, peraltro, ai detti Comuni l'onere di cui sopra, assai grave per i rispettivi bilanci ed in contrasto ingiustificato ed ingiustificabile col trattamento fatto *ex lege* a tutti gli altri Comuni, sedi di uffici giudiziari.

MAGLIANO. L'onorevole relatore ha già fatto conoscere le ragioni che mi impongono la presentazione di un articolo aggiuntivo. Voglio ora soltanto rilevare l'ingiustizia del comportamento del governo fascista e del provvedimento preso per odio politico nei riguardi dei comuni di Larino e di Lucera.

Il governo fascista soppresse molti tribunali ma in seguito, avvicinandosi la guerra d'Etiopia, per diminuire un po' il malcontento, specialmente nell'Italia meridionale, ripristinò, fra gli altri, i tribunali di Larino e di Lucera, ma ponendo la clausola che ha riferito il collega Varriale e questo perchè il collegio della mia città di Larino — e ciò lo rivendico a titolo di onore per essa — fu il solo collegio elettorale del Meridione che elesse un deputato antifascista — nonostante le vessazioni e le violenze fasciste — nella persona del compianto Enrico Presutti.

Pur di avere il tribunale, i due Comuni subirono l'imposizione, ma evidentemente adesso è il momento di porre fine a un tale stato di

73a RIUNIONE (9 ottobre 1952)

fatto, oltre che per una ragione di giustizia distributiva anche per un motivo politico, affinchè quei tribunali rientrino nella norma generale. Mi riservo perciò di proporre, seduta stante, il testo preciso del mio articolo aggiuntivo.

COLLA. Io osservo che i contributi per i Comuni di cui alla presente legge sono addirittura irrisori.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se lei legge le tabelle pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, constata che i contributi ammontano ad 1.600.000.000.

GRAMEGNA. Domando se i contributi elencati nel disegno di legge debbono essere a loro volta aumentati di 60 volte, per la legge del 24 aprile 1941 n. 392.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, questi contributi base vengono aumentati di 60 volte, come del resto è detto nell'articolo 5 del disegno di legge.

GRAMEGNA. Con queste dichiarazioni dell'onorevole Ministro, mi dichiaro soddisfatto.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Per quel che riguarda l'articolo aggiuntivo che vuole proporre il senatore Magliano, faccio presente che la situazione in cui si trovano i comuni di Larino e Lucera sussiste anche per i comuni di Pordenone e di Lecco, nonchè per i comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone ed infine per la sezione distaccata di Pretura di San Giuseppe Jato.

Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Magliano; anzi tenderei ad estenderlo, poichè, se vogliamo ristabilire la situazione normale per Larino e per Lucera, dobbiamo ristabilirla anche per gli altri Comuni che ho menzionato.

V1 è però una difficoltà di ordine finanziario, perchè il disegno di legge in esame prevede la copertura soltanto per una determinata somma e cioè per il complesso degli uffici giudiziari contemplati nel disegno di legge stesso. Ora, per evitare la sospensione dell'approvazione di questo disegno di legge al fine di trovare la copertura interpellando il Ministero del tesoro — ciò che evidentemente comporta il superamento di vari ostacoli e perdita di tempo — proporrei una soluzione di questo genere: per non creare difficoltà di ordine finanziario ai Comuni ai quali diamo il contributo ex novo, la

decorrenza di detti contributi sarà fissata dal 1º luglio 1953. In tale modo, io potrei senz'altro accettare un emendamento che tendesse a ristabilire la giustizia nei Comuni di cui sopra ho fatto cenno, indipendentemente dalla copertura: infatti, poichè ho notato che moltiplicando i contributi per 60 vengono fuori delle incongruenze, evidentemente dovrò avvalermi della facoltà datami, come Guardasigilli, dalla legge del 1941, di fare una revisione ogni tre anni. D'altronde, indipendentemente da tale problema, ho intenzione di rivedere le tabelle ed appunto in quella occasione posso trovare le 259.000 lire del contributo base corrispondente ai 15 milioni che occorrerebbero.

Pregherei quindi il senatore Magliano di concordare con me per le cifre l'articolo aggiuntivo che intende proporre, in modo che in esso possano trovare il riconoscimento dei loro diritti anche i Comuni che ho menzionato.

ZUGARO. Nella città di Pescara è stata recentemente istituita una Sezione di Corte d'assise. Ora io domando se questo nuovo ufficio giudiziario non potrebbe essere compreso nell'elenco dei Comuni ammessi ai contributi.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il comune di Pescara per la istituzione di questa Sezione non spende una lira di più, in quanto c'è già la Corte d'assise e non è stato istituito quindi nessun nuovo ufficio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla istituzione, avvenuta posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392, di nuovi uffici giudiziari, sono aumentati nella misura sottoindicata i contributi corrisposti ai sottoelencati Comuni in base alla tabella allegata alla suddetta legge:

1º comune di Caltanissetta, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 220.000;

2º comune di Lecce, per istituzione della Corte di appello, da lire 170.000 a lire 200.000;

73a RIUNIONE (9 ottobre 1952)

3º comune di Perugia, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 200.000;

4º comune di Potenza, per la istituzione della Corte di appello, da lire 225.000 a lire 240.000;

5º comune di Reggio Calabria, per la istituzione della Sezione di Corte di appello, da lire 65.000 a lire 145.000 oltre il contributo di lire 5.000 per la pretura di Gallina;

6º comune di Trento, per la istituzione della Corte di appello, da lire 135.000 a lire 180.000;

7º comune di Acqui, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.600 a lire 80.000;

8º comune di Bassano del Grappa, per la istituzione del Tribunale, da lire 14.000 a lire 80.000;

9° comune di Chiavari, per la istituzione del Tribunale, da lire 18.000 a lire 56.000; 10° comune di Crema, per la istituzione del Tribunale, da lire 26.000 a lire 120.000;

11º comune di Crotone, per la istituzione

del Tribunale, da lire 12.000 a lire 52.000; 12º comune di Mistretta, per la istituzio-

ne del Tribunale da lire 7.500 a lire 40.000; 13º comune di Mondovì, per la istituzione

del Tribunale, da lire 21.000 a lire 68.000; 14º comune di Orvieto, per la istituzione

del Tribunale, da lire 8.000 a lire 56.000; 15° comune di Pinerolo, per la istituzione

del Tribunale, da lire 16.000 a lire 80.000;

16º comune di Sala Consilina, per l'istituzione del Tribunale, da lire 7.000 a lire 40.000;

17º comune di Saluzzo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 17.000 a lire 64.000;

18º comune di San Remo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 22.000 a lire 52.000;

19º comune di Tortona, per l'istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 60.000;

20° comune di Vallo della Lucania, per l'istituzione del Tribunale, da lire 8.000 a lire 48.000;

21º comune di Vasto (già Istonio), per l'istituzione del Tribunale, da lire 6.500 a lire 48.000;

22º comune di Voghera, per la istituzione del Tribunale da lire 10.500 a lire 120.000;

23º comune di Aiello Calabro, per la istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.800;

24º comune di Biancavilla, per la istituzione della Pretura, da lire 1.200, a lire 6.400; 25º comune di Cascia, per l'istituzione. della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.000;

26° comune di Ceglie Messapico, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.000; 27° comune di Cervaro, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 7.200;

28º comune di Dogliani, per l'istituzione della Pretura da lire 1.200 a lire 7.200;

29º comune di Gibellina, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600;

30° comune di Giovinazzo, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.000; 31° comune di Grimaldi, per l'istituzione della Pretura da lire 1.200 a lire 4.000;

 $32^{\rm o}$  comune di Mascalucia, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.800.

33º comune di Matelica, per l'istituzione della Pretura da lire 1.200 a lire 9.600;

34º comune di Oria, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

35º comune di Orzinuovi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.800;

36º comune di Poppi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 5.600;

37º comune di San Fratello, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

38° comune di Sant'Agata di Goti, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 12.000:

39° comune di Santa Margherita di Belice, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600;

40° comune di Savelli, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 3.200;

41º comune di Urbania, per l'istituzione della Pretura da lire 2.000 a lire 11.200.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al comune di Carbonia, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la Pretura, istituita con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564, è assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 12.000.

(È approvato).

73a RIUNIONE (9 ottobre 1952)

#### Art. 3.

Al comune di Soverato, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la sede distaccata di Pretura, istituita con il decreto legislativo 13 marzo 1950, n. 110, è assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 1.200.

(È approvato).

#### Art. 4.

Gli aumenti di cui all'articolo 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'articolo 2 ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le eventuali maggiorazioni che con provvedimenti legislativi verranno apportate ai contributi fissati nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, saranno estese ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella suddetta tabella, e calcolate, come per i Comuni nell'articolo 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Propongo un emendamento sostitutivo di questo articolo. Mentre con l'articolo 6 del disegno di legge l'aumento del contributo è esteso ai comuni di Carbonia e di Soverato, con il mio emendamento ne proporrei l'estensione ai Comuni, indicati nell'articolo 1, in cui siano stati

istituiti uffici giudiziari dopo l'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941.

Il mio articolo sostitutivo è il seguente:

#### Art. 6.

L'aumento disposto con l'articolo 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, si applica anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, ed è calcolato come per i Comuni elencati nell'articolo 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'articolo 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, metto ai voti l'articolo sostitutivo proposto dal Ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MAGLIANO. Dopo l'approvazione dell'articolo 6 propongo un articolo aggiuntivo che diventerebbe il nuovo articolo 7. Esso è formulato nei seguenti termini:

#### Art. 7.

Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il contributo dello Stato è stabilito nella misura seguente: per Larino, 60.000; per Lecce, 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000.

Per il funzionamento delle Preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato è stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7.000; per Calatafimi, 6.000; per Sogliano al Rubicone, 6.000

Per il funzionamento della Sezione distaccata di Pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato è stabilito in lire 1.200.

73<sup>a</sup> RIUNIONE (9 ottobre 1952)

I contributi anzidetti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, saranno corrisposti dal 1º luglio 1953.

è abrogata ogni contraria disposizione.

VARRIALE, relatore. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Magliano.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Magliano.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Magliano, che diventa il nuovo articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, che ora è diventato articolo 8. Ne do lettura:

#### Art. 8.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere di lire 40.289.866 derivante dall'applicazione della presente legge a tutto il 31 dicembre 1951 si farà fronte per lire 40 milioni mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952–53 e per lire 289.866, con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo concernente i « contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, che diventa articolo 9.

Ne do lettura:

#### Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.